

STATUTO SOCIALE della

**"Euro lavoro Società Consortile a r.l."**

**Art. 1** - E' costituita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di società a controllo pubblico, la società a responsabilità limitata denominata:

**"Euro lavoro Società Consortile a r.l."**

**Art. 2** - La società ha per oggetto le seguenti attività:

A) la progettazione, lo sviluppo, la gestione di politiche attive del lavoro e delle attività ad esse collegate nel mondo del lavoro e delle scuole, ai vari livelli ed in ogni settore ove sia applicabile;

B) la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, considerando le esigenze dell'impresa, le caratteristiche professionali, personali e le propensioni dei candidati espresse in sede di colloquio;

C) la promozione, l'agevolazione, il coordinamento e la fornitura di servizi inerenti l'attività imprenditoriale, mirati a favorire la costituzione di nuove P.M.I., nonché lo sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti mediante l'erogazione di servizi territoriali rivolti alle imprese, alle persone e/o alla collettività.

L'oggetto sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà declinarsi come di seguito indicato:

- promuovere e gestire iniziative di orientamento, formazione ed accompagnamento con progetti specifici per la prevenzione ed il contrasto della disoccupazione di lunga durata;
- promuovere e gestire azioni formative di riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori per favorirne un sempre più idoneo posizionamento all'interno delle dinamiche di mercato;
- pianificare, attivare e condurre azioni specifiche di orientamento scolastico e professionale volte a favorire lo sviluppo occupazionale del territorio;
- svolgere attività di informazione alle imprese sulla legislazione del lavoro e la normativa del mercato del lavoro;
- svolgere attività di ricerca e preselezione del personale;
- gestire processi individuali o collettivi di ricollocazione professionale;
- promuovere, coordinare e gestire azioni e servizi volti alla promozione ed allo sviluppo del tessuto socio economico territoriale; tali attività potranno essere rivolte ad imprese, enti locali e privati;
- ampliare la conoscenza del mercato del lavoro locale, anche con l'utilizzo di appositi strumenti informatici per un continuo monitoraggio ed aggiornamento del quadro di riferimento, avvalendosi anche delle rilevazioni già in atto da parte di soggetti privati o pubblici che operano in tale ambito;
- promuovere, sviluppare e realizzare studi e ricerche,

servizi ed iniziative nel campo del mercato del lavoro e della evoluzione delle nuove professionalità. Tali azioni saranno realizzate in collaborazione o in affidamento a terzi siano questi Enti, Associazioni, Fondazioni od altre strutture pubbliche o private; la società si riserva di sviluppare tali iniziative qualora non risultasse possibile la loro attuazione in forma sinergica con le strutture istituzionalmente preposte a tali scopi ed operanti sul territorio;

- promuovere la programmazione e l'organizzazione di manifestazioni, incontri pubblici, scambi culturali ed intese.

La società opererà nei confronti delle strutture pubbliche e degli utenti con modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa presente e futura.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere nonchè assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche all'estero.

In particolare l'attività finanziaria, la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni potranno essere esercitate esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

**Art. 3** - La società ha sede legale nel Comune di Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci e degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali: è onere dei soci e dei componenti degli organi sociali, comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica affinché possano essere utilizzate nei loro confronti tali forme di comunicazione.

**Art. 4** - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

#### **CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di euro 100.000 (centomila) ed è diviso tra i soci secondo le quote di partecipazione risultanti dal libro soci.

**Art. 6** - La delibera di aumento del capitale sociale, che deve essere presa nel rispetto delle norme di legge, può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

**Art. 7** - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art. 8** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Tali finanziamenti saranno assolutamente infruttiferi di interessi salva diversa pattuizione scritta al momento del finanziamento o diversa delibera dell'Assemblea.

Nella fattispecie di cui all'art. 2466, 2° comma, C.C. in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso, non può essere venduta all'incanto.

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**Art. 9** - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**Art. 10** - Le partecipazioni sociali sono trasferibili, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nonché ai sensi delle norme di legge vigenti, o, nei casi in cui ciò sia consentito dalle norme di legge vigenti, con negoziazione diretta con un singolo acquirente, per atto "inter vivos" a società oppure a enti pubblici o privati o ad associazioni tra imprenditori di provata e seria professionalità idonee allo svolgimento di

attività strettamente connesse con lo scopo sociale ed il programma consortile. Non possono in ogni caso essere ammesse società sottoposte a procedure concorsuali in corso.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da parte del cedente, contenente l'indicazione del nome dell'acquirente proposto, del prezzo e delle modalità di alienazione.

La prelazione dovrà essere esercitata per la totalità della partecipazione offerta. Qualora più soci esercitino la prelazione, la quota offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Il diritto di prelazione non spetta nel caso di trasferimenti "inter vivos" di partecipazioni a favore di società controllanti del socio e/o controllate dal socio stesso ai sensi di quanto disposto all'art. 2359 C.C..

Qualora il prezzo richiesto dal socio cedente fosse ritenuto eccessivo da uno dei soci, questi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'offerta potrà esercitare il proprio diritto di prelazione con contestuale richiesta di valutazione della partecipazione offerta in cessione da parte di un arbitro da nominarsi e funzionare secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione nei termini, o non spetti ai soci il diritto di prelazione, l'ingresso come socio di un terzo è subordinato alla sussistenza di un interesse della società stessa all'ingresso di nuovi soci ed in rispetto delle norme vigenti negli specifici settori di attività.

Tale valutazione è rimessa all'organo amministrativo che deve deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione, effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentirne la valutazione.

Il rifiuto del gradimento dovrà essere motivato e dovrà essere tempestivamente comunicato al socio alienante.

Nel caso in cui il socio alienante non ritenga sufficientemente motivata la deliberazione sul mancato gradimento, potrà instaurare il procedimento arbitrale di cui al successivo art. 26; l'Organo competente a rilasciare il gradimento potrà sottrarsi al procedimento presentando, entro 20 (venti) giorni dalla contestazione scritta effettuata dal socio, un acquirente a parità di condizioni ed entro 15 (quindici) giorni dalla spedizione della

relativa comunicazione dovrà essere stipulato l'atto di trasferimento.

Le spese del procedimento saranno a carico della parte soccombente.

In caso di espropriazione forzata, l'Organo competente a rilasciare il gradimento avrà facoltà di comunicare all'aggiudicatario il mancato gradimento, come sopra motivato, contestualmente comunicando il nominativo di un acquirente ed inviando copia della comunicazione anche all'Autorità Giudiziaria competente, e, se nominato, al Notaio delegato; l'acquirente dovrà pagare il prezzo nei termini e con le modalità stabiliti all'atto della aggiudicazione e rimborsare immediatamente all'aggiudicatario la cauzione versata o l'intero prezzo se già corrisposto.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**Art. 11** - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca, nei termini di legge, la decisione che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

**Art. 12** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**Art. 13** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul

funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

**Art. 14** - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- 3) la nomina del Sindaco Unico o dei sindaci che compongono il Collegio Sindacale e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) l'emissione di titoli di debito;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci o che in base al presente statuto sono riservate alle decisioni dei soci.

**Art. 15** - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze diverse, e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, o le delibere di emissione di titoli di debito, o la messa in liquidazione della società, e comunque quando lo richiedono l'Amministratore Unico o un socio o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge o dal presente statuto.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente statuto in materia di aumento del capitale sociale, sono adottate con le modalità di legge relative alle società a controllo pubblico:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

**Art. 16** - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale o l'Amministratore Unico comunicano a tutti i soci ed al componente o ai componenti l'organo di controllo il testo della decisione da adottare con sottoscrizione autografa o digitale, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa ed eventualmente le proprie osservazioni. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere firmate con sottoscrizione autografa o digitale e conservate agli atti della società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci, in cui vengano indicati:

- la data in cui la decisione è formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari;
- su richiesta dei soci, le loro osservazioni pertinenti alla decisione adottata.

**Art. 17** - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano o in uno degli altri Paesi dell'Unione Europea;

b) l'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ed al componente o ai componenti l'Organo di Controllo; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al

recapito precedentemente comunicato dai soci e annotato nel libro soci, dall'amministratore unico e dai componenti l'Organo di Controllo;

in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno dei soci che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'amministratore Unico e il componente o i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, l'amministrazione unico e il componente o i componenti dell'organo di controllo eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata agli atti della società;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax, che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare sarà valida a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare



lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova presente il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 18** - La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Chi ricopre la carica di amministratore deve avere i requisiti di legge, ed è rieleggibile.

Chi ricopre la carica di amministratore, fatte salve eventuali eccezioni previste dalla legge, non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora sia dipendente della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui alle norme di legge vigenti, egli ha l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Chi ricopre la carica di amministratore è revocabile in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione dell'amministratore Unico, per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui è stato rinominato.

Chi ricopre la carica di amministratore non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, a meno che sia autorizzato con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde

dei danni.

**Art. 19** - L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci e salve eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori o procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti e nel rispetto delle norme e delle forme di legge.

**Art. 20** - L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza sociale spetta inoltre ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina, e nel rispetto delle norme e delle forme di legge.

E' fatto salvo, ai sensi di legge, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 21** - A chi ricopre la carica di amministratore unico, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, può essere assegnato dall'Assemblea un'indennità annuale in misura fissa, nel rispetto dei limiti di legge, tenuto conto in ogni caso del divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e del divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 22** - Stante l'obbligatorietà di legge, per le società a controllo pubblico, la società deve nominare un Organo di Controllo o un revisore, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritti nell'apposito registro e comunque in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o

collegiale.

L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, ove collegiali, possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o chi presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'organo di controllo e di revisione è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato nominato.

L'organo di controllo e di revisione è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo e di revisione è determinato, nei limiti di legge, dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Non può essere nominato alla carica di organo di controllo e di revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile o più in generale nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di legge.

All'organo di controllo e di revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo e di revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro dell'organo di controllo, egli è sostituito con decisione dei soci, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

L'organo di controllo e di revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

L'organo di controllo e di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 23** - Gli esercizi consortili si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'ultimo comma dell' 2364 C.C..

**Art. 24** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) di essi da destinarsi a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; la rimanente parte degli utili dovrà essere reinvestito in attività di cui all'oggetto sociale, ed in nessun caso si potrà procedere alla distribuzione di dividendi od utili di esercizio ai soci.

#### **TITOLI DI DEBITO**

**Art. 25** - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a delibera assembleare assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 26** - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, l'amministratore unico, i liquidatori o i sindaci o il revisore, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, per i quali non sia predeterminata per legge la competenza dell'Autorità Giudiziaria o della Corte dei Conti, sono risolte da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione ove la società ha la sua sede, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro come sopra nominato.

L'arbitro decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese di propria spettanza. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

**Art. 27** - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia.